

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15

Oggetto: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2017.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **TRENTUNO**, del mese di **MARZO** alle ore **16.14**nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

In **SECONDA** convocazione in sessione **ORDINARIA** pubblica, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Р	A	CONSIGLIERI	P	A
MACIUCCHI CLAUDIA	X		SIMEONI ALESSIA	Х	
CIANTI SABRINA	X		SFORZINI DARIO	Х	
DEL SAVIO COSTANTINO	X		DOMINICI BARBARA	Х	
GALLONI LUCA	X		LEDOVI GIULIANA	Х	
GAZZELLA ELIO	X		LUCIANI ANDREA		X
MORICHELLI CHIARA	X		MARCONI MATTEO	Х	
SEGUITI GIOVANNA	X				

Assegnati n. 13

Presenti n. 12
Assenti n. 1

Fra gli assenti sono i consiglieri: Andrea Luciani.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la seduta il **Presidente del Consiglio Comunale Avv. Costantino Del Savio**; Partecipa il **Segretario Generale Dott. Walter Gaudio**;

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di
 ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai
 sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di
 competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (....) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 15/02/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 4 in data 08/02/2008, n. 3 in data 06/03/2009, n. 11 in data 09/04/2010, n. 4 in data 18/04/2011, n. 9 in data 25/06/2012, n. 33 del 19/09/2013, n. 17 del 01/08/2014, n. 35 del 31/07/2015 e n. 14 del 29/04/2016 che prevede:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;
- nessuna soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a € 550,000,00, determinato secondo un criterio di cassa;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente

- α) variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;
- β) individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2017/2019;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2017/2019, non modificare in riduzione l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF confermando:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;
- nessuna soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 550,000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale secondo il criterio di cassa;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato infine l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017/2019;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli nove (Maciucchi, Galloni, Morichelli, Simeoni, Seguiti, Del Savio, Sforzini, Cianti e Gazzella), contrari 3 (Dominici, Marconi e Ledovi), espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

- Di determinare, per l'esercizio finanziario 2017, per la parte riservata alla competenza del Comune,
 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in ragione di 0,80 punti percentuali;
- Di non individuare alcuna soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- Di stimare, sulla base delle proiezioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il gettito complessivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in € 550.000,00 da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2017;
- Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.

 Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione che riporta il seguente esito: voti favorevoli nove (Maciucchi, Galloni, Morichelli, Simeoni, Seguiti, Del Savio, Sforzini, Cianti e Gazzella), contrari 3 (Dominici, Marconi e Ledovi)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale SETTORE AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31.3.2017

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2017

PARERE DELL'UFFICIO

Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico Finanziario Dott.ssa Barbara Speranzini

Trevignano Romano, lì

PARERE DELL'UFFICIO

Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità contabile, si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico/Finanziario Dott.ssa Barbara Speranzini

Trevignano Romano, lì

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

	L PR	RESID	ENTE	
(Avv.	Cos	tantin	o Del	Savio)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Walter Gaudio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 309

Addi 26.4-6017

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL MESSO COMUNALE

(Dott.ssa Donatella De Santis)

Nelouter

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

a) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 26.4.2017;

□ b) è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data

c) è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 31.3.2017;

Il Segretario Generale Dott. Walter Gaudio